UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 655 del 09/10/2026

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - CAPOLUOIGO - PROVVEDIMENTI DI VIABILITA'IN VIA DI VITTORIO CIV.58 - ESECUZIONE DI LAVORI DI TRASLOCO I GIORNI 16 E 17 OTTOBRE 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che con Prot.n 21903 del 02.10.2026 il legale rappresentante della ditta "*Traslochi BM*" ha presentato richiesta di autorizzazione all'occupazione provvisoria di suolo pubblico in San Casciano Val di Pesa (FI), capoluogo, in via di Vittorio civ. 58, per mq 17,50 (mt 7,00 x mt 2,50), finalizzata al posizionamento di un automezzo per l' esecuzione di lavori di trasloco, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dei giorni 16 e 17 ottobre 2026;

Vista l'esigenza di adottare provvedimenti di modifica della viabilita' per consentire una piu' agevole programmazione e gestione dei suddetti lavori, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale;

Visto il Parere n. 214 del 09.10.2026 rilasciato dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;
Visto il DPR 16/12/92 n. 495;
Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.04 del 10.04.2026, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "*Comando di Polizia Municipale"*;

O R D I N A

Dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dei giorni 16 e 17 Ottobre 2026, nel Comune di San Casciano Val di Pesa (FI), capoluogo, Via G.di Vittorio civ. 58, per i motivi sopra esposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- RESTRINGIMENTO della carreggiata a destra, secondo il senso di marcia capoluogo – periferia;, garantendo il transito in sicurezza dei pedoni.
- SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A VISTA, con diritto di precedenza ai veicoli con direzione di marcia periferia -centro e posizionamento di cartello stradale di "obbligo di

passaggio a sinistra dell' ostacolo";

- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale in entrambi in sensi di di marcia;
- FACOLTA' D' INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE sul tratto di marciapiede interessato dai lavori, con indicazione di camminamento pedonale alternativo, in caso di pericolo costituito da carichi sospesi o da movimentazione di oggetti ingombranti o con presenza di vetri e spigoli/angoli vivi;

La Ditta esecutrice dei lavori dovra':

- Posizionare i cartelli stradali indicanti i divieti e gli obblighi (cartello lavori, restringimento carreggiata, sesno unico alternato, limite velocita' 30 km/h, obbligo di passaggio a sinistra dell' ostacolo, obbligo passaggio pedoni sul lato opposto), e ripristinare la normale circolazione veicolare al termine dei lavori. Dovra'essere inviato verbale di avvenuta apposizione di segnaletica stradale all'indirizzo email: *polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it;*
- In caso di particolari situazioni di complessita'del traffico stradale, la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale dovra'essere garantita dall'impiego di almeno due movieri debitamente equipaggiati;
- Rendere visibile l'area di cantiere;
- Impedire l'accesso all'area di cantiere alle persone non autorizzate;
- Dotare il personale addetto ai lavori dei DPI e dei dispositivi previsti dalle vigenti normative a dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione;
- Al termine dei lavori dovra' essere ripulita tutta l' area oggetto di occupazione di suolo pubblico;
- La responsabilita' di ogni eventuale danno riportato da persone , animali o cose, in conseguenza della esecuzione delle operazioni o dell' attivita' sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilita' poste a tutela dell' incolumita' pubblica e della sicurezza della circolazione, nonche' quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sara' a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni.

➢ Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;

➢ Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1034/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);

➢ La presente Ordinanza e' resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei

canali comunicativi istituzionali

➢ Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di San Casciano Val di Pesa
- URP
- U.T.C;
- Assessorato alla viabilita'
- Staff del Sindaco
- Citta' Metropolitana di Firenze;
- Richiedente
- Centrale Operativa

Lì, 09/10/2026

IL RESPONSABILE
GILBERTO MACALUSO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)